



Sentenza n. 115 del 2024

Presidente: Giulio Prosperetti - Giudice relatrice e redattrice: Emanuela Navarretta
decisione del 9 maggio 2024, deposito del 1° luglio 2024
comunicato stampa del 1° luglio 2024

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ordinanza n. 133 del 2023

parole chiave:

RESPONSABILITÀ CIVILE – REVISIONE CONTABILE

disposizione impugnata:

- art. 15, comma 3, del decreto legislativo [27 gennaio 2010, n. 39](#)

disposizioni parametro:

- artt. 3, comma 1, e 24, comma 1, della [Costituzione](#)

dispositivo:

non fondatezza

Il Tribunale di Milano, sezione quindicesima civile, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 3, del d.lgs. n. 39 del 2010, nella parte in cui fa decorrere il termine di prescrizione delle azioni di responsabilità, nei confronti dei revisori legali dei conti e delle società di revisione, dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento. Da un lato, tale disposto contrasterebbe con l'art. 3, primo comma, Cost. poiché **irragionevole sia da un punto di vista della disparità del trattamento rispetto alle azioni di responsabilità verso amministratori e sindaci, sia da un punto di vista intrinseco dato che il termine prescrizione dell'azione decorre da un momento in cui il danneggiato non è ancora titolare del diritto risarcitorio**. Dall'altro, una decorrenza così stabilita inciderebbe significativamente sulla possibilità di esercizio effettivo in giudizio del diritto risarcitorio, contrastando dunque con l'art. 24, primo comma della Costituzione.

Il giudice *a quo* assume che il momento di decorrenza del termine di prescrizione del diritto debba identificarsi sempre in quello in cui il danno diviene oggettivamente conoscibile. Ciò sulla base del diritto vivente creatosi sulle disposizioni che regolano il *dies a quo* al risarcimento del danno (artt. 2935 e 2947 cod. civ.) e che possono essere più nello specifico riferite alle norme che disciplinano le azioni di responsabilità di amministratori e di sindaci.

Il rimettente ritiene che «diritto vivente» sia costituzionalmente obbligato per qualsiasi diritto al risarcimento del danno.

La Corte ritiene le questioni **non fondate**.

Il giudice delle leggi rileva che la disciplina in esame **pone una questione rilevante di bilanciamento di interessi**: da un lato, l'interesse del danneggiante a far valere l'eccezione di prescrizione con il decorso del tempo e l'inerzia della controparte; dall'altro, l'interesse del danneggiato a far valere il proprio diritto al risarcimento del danno. In tale bilanciamento si inserisce la peculiare figura del revisore, soggetto ad una responsabilità solidale con gli amministratori per i danni da questi cagionati alla società, pur nel caso in cui il suo contributo alla produzione del danno subito dalla società sia stato minimo.

Se si considera ulteriormente che sin dal deposito di una relazione inesatta o scorretta l'inadempimento del revisore produce un danno alla società che ha conferito l'incarico e la società stessa può già far valere una pretesa risarcitoria, **il bilanciamento realizzato dalla norma censurata non appare manifestamente irragionevole**.

Tanto più che, in caso di condotta dolosa del revisore che renda occulti i danni cagionati alla società, la decorrenza del termine viene sospesa.

Da ultimo, **il termine non vale per i soci e i terzi fino al momento in cui l'affidamento basato sulla relazione erronea o scorretta del revisore non incida sulla loro autonomia negoziale**. A questi ultimi si applicherà, dunque, la regola generale dell'art. 2947 cod. civ., che fa decorrere la prescrizione dal fatto illecito produttivo di danni.

Dorinda Caccioppo